

Art.1 Costituzione

Ai sensi degli art. 14 e ss. Cod. Civ., art. 1 e 7 del D.P.R. 361/2000 e della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. N.16/2014 e sue direttive di attuazione approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 11/8 del 11.03.2020 i componenti costituiscono la Fondazione di Partecipazione denominata

“Fondazione Distretto Rurale del Sassarese e del Golfo dell'Asinara”

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La fondazione è amministrata ed opera secondo le norme contenute nel presente statuto.

Art.2 Scopi

La Fondazione si prefigge i seguenti scopi:

1

- 1- Promuovere e valorizzare le produzioni, soprattutto quelle biologiche e tipiche, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione.
- 2 - Adottare ogni iniziativa diretta alla promozione della cultura del biologico e, quindi, della crescita dei settori economici e produttivi che, a partire dall'agricoltura stessa, possono contribuire a realizzare un modello di economia solidale e sostenibile.
- 3 - Potenziare e valorizzare le produzioni da agricoltura nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea.
- 4 - Migliorare la qualità del prodotto e di disciplinare gli investimenti culturali in modo da contribuire ad adattare il volume dell'offerta delle produzioni da agricoltura alle esigenze del Mercato.
- 5- Promuovere la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi di produzione, la regolarizzazione dei prezzi, il ricorso alle norme di produzione previste per tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e conformi alle norme di produzione previste per l'agricoltura, nonché a favorire la biodiversità.
- 6- Elaborare programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione nonché di tutela ambientale per i propri associati.
- 7- assicurare agli associati la conoscenza di mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti e per fornire agli associati stessi le informazioni circa le disponibilità di prodotto e le possibilità di collocamento sul mercato;
- 8 - Promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate
- 9- Promuovere, tutelare e diffondere l'agricoltura come progetto culturale e come modello di economia sostenibile e solidale, nonché come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranità alimentare.
- 10 - Estendere la positiva esperienza dell'agricoltura biologica oltre che nel settore agricolo, anche in quello agro-alimentare industriale, forestale, ambientale e nella cura e tutela del verde e del paesaggio;
- 11 - Promuovere studi, ricerche ed azioni per lo sviluppo delle produzioni tipiche e di qualità, e dei loro territori, con i metodi dell'agricoltura;
- 12 - Promuovere e organizzare attività di ricerca, divulgazione e informazione riguardanti l'agricoltura e l'economia sostenibile e solidale;
- 13 - Promuovere la diffusione dell'agricoltura e delle scelte eco-compatibili sia nel settore alimentare che extra alimentare (fibre tessili, legno, prodotti per l'edilizia, etc.) che dei servizi;
- 14 - Promuovere l'inserimento degli alimenti e dei prodotti da agricoltura nei diversi canali distributivi e nella ristorazione collettiva, pubblica e privata;
- 15 - Promuovere la conoscenza delle produzioni da agricoltura, anche con l'obiettivo di favorire l'affermarsi di un modello di consumo responsabile e consapevole
- 17 - Promuovere la conoscenza delle produzioni da agricoltura, anche con l'obiettivo di favorire l'affermarsi di un modello di consumo responsabile e consapevole;
- 18 - Promuovere la crescita e lo sviluppo di un turismo sostenibile, anche legato alla produzione alimentare di qualità e alle altre attività connesse alla tutela dell'ambiente;

- 19 - Partecipare all'elaborazione e all'attuazione delle politiche di sviluppo rurale che siano compatibili con l'ambiente e che assicurino un adeguato livello di vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale, interessando tutti i soggetti coinvolti nella filiera;
- 20 - Rappresentare le istanze politiche e tecniche dei propri associati e del comparto biologico
- 21 - Promuovere e coordinare iniziative sociali, legali, legislative e associative per la crescita e il consolidamento del comparto dell'agricoltura;
- 22 - Predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari o nazionali al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni, in base anche alle disposizioni e normative nazionali e comunitarie;
- 23 - Sviluppare la collaborazione tra i soci, promuovendo lo sviluppo di progetti di filiera e realizzando servizi di promozione, formazione, informazione ed assistenza in generale
- 24 - promuovere la nascita di nuove esperienze in rete a livello nazionale, europeo ed internazionale puntando, con sempre maggiore forza e decisione, verso la gestione sostenibile dei territori.
- 25 - promuovere l'agricoltura non solo come metodo di produzione ma anche come modello di conversione dei territori
- 26 - Promuovere un'area naturalmente vocata all'agricoltura e al biologico dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche);
- 27 - Mettere in rete le risorse naturali, culturali, produttive di un territorio valorizzandole attraverso politiche orientate alla salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali;
- 28 - Implementare politiche a livello locale che sappiano potenziare progetti e attività volte ad un riutilizzo dei rifiuti, alla creazione di energia alternativa, alla riconversione delle attività industriali coerentemente con un'azione di protezione e riqualificazione del territorio

Art.3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto in proprietà o di altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il conseguimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- costituire e/o partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private e società la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività commerciali;
- partecipare a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione.

Art.4 Vigilanza

La Regione Autonoma della Sardegna vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art.5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Patrimonio è composto da:

a) **fondo di dotazione**, che è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai Soci e dai Soci Sostenitori, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione

b) **fondo di gestione**, che è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e Soci;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente del Distretto, dietro delibera del Consiglio Direttivo che delibera, altresì, il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Art.6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, essere depositati nei modi di legge nonché trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega e dal Direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.7 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in

- Fondatori;
- Soci;
- Soci Sostenitori.

Art.8 Fondatori

Sono considerati "Fondatori" i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione nonché quelli che vi aderiranno entro 180 giorni dalla data di costituzione

Art.9 Soci

possono ottenere la qualifica di "Soci" le persone fisiche o giuridiche, contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale il cui importo sarà determinato dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Art.10 Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Soci Soci Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, nella misura superiore a quella prevista per i "Soci", che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Art.11 Ammissione di nuovi Soci

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende aderire (Fondatore, Socio, Socio Sostenitore) e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei regolamenti. Il Consiglio Direttivo, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

Art.12 Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori, dei Soci o dei Soci Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento;

I Fondatori, i Soci ed i Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso, tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Art.13 Organi della Fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- l'**Assemblea**, costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che sono membri della Fondazione;
- il **Consiglio Direttivo**, eletto dall'Assemblea, è l'organo di governo della Fondazione;
- la **Giunta Esecutiva**, eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, è l'organo esecutivo della Fondazione;
- il **Presidente del Distretto**, eletto dal Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Tavolo di consultazione, è investito della rappresentanza legale della Fondazione- il Tavolo di consultazione;
- **Tavolo di Consultazione**
- **l'Organo di Controllo**.

Art.14 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, dai Soci, dai Soci Sostenitori e si riunisce almeno volta all'anno su convocazione del Presidente de Distretto. Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. E' possibile la delega ad altro Socio a partecipare a specifiche assemblee, anche senza indicazione di voto. Non ci sono limiti al numero di deleghe conferite ad uno stesso Socio. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando

questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Distretto, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea medesima. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dall'Assemblea. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 15 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario e la relazione sulle attività svolte;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- e) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previsti nello statuto;
- f) determina l'ammontare delle quote di adesione;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoottanta giorni dal termine dell'esercizio annuale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 16 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
 - b) in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
 - c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
 - d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art. 17 Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria tra tutti i membri della Fondazione, fatta salva la possibilità per i soci Fondatori di designare direttamente uno dei membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, compreso il Presidente del Distretto e il Vice Presidente, di cui almeno un membro deve essere nominato per ciascuna filiera così da assicurare la rappresentatività di ogni settore coinvolto nel distretto, di cui non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario.

I membri del consiglio direttivo non possono appartenere a un altro Distretto rurale.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea è convocata perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni e, in particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti il Presidente del Distretto e il Vice Presidente, deliberandone il compenso e eventuali rimborsi o benefit;
- b) redige il bilancio annuale, cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto o sulla pagina facebook;
- c) elabora e propone all'Assemblea, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la durata del mandato del Consiglio Direttivo, individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine;
- d) Elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuale variazioni del Piano di Distretto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale;
- e) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) propone all'Assemblea i Regolamenti;
- h) controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione (Fondatori, Soci, Soci Sostenitori);
- i) dirime le eventuali controversie tra i Soci e la Fondazione;
- l) nomina il direttore ed il personale fissandone i compensi;

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Distretto o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni sei mesi. E' altresì convocato su richiesta di al

meno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate, tenendo conto delle tecnologie disponibili (anche in videoconferenza o teleconferenza) e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario all'uopo nominato e deve essere trascritto nell'apposito libro verbale. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Essa ha il compito di sovrintendere all'attività della Fondazione, di deliberare sulla gestione di cui al quinto comma dell'art. 17 e di esercitare, per sua delega, ogni potere conferitole dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente del Distretto o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni della Giunta possono essere tenute anche per tele/video conferenza, purché siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti e ciascuno di essi possa ricevere, trasmettere e visionare documenti. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Art. 19 Presidente del Distretto e Vice Presidente

Il Presidente del Distretto e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Presidente del Distretto rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Distretto:

- a) convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti
- e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 Tavolo di Consultazione

Il Tavolo di Consultazione è istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio.

Il Tavolo di Consultazione è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo sia tra i membri della Fondazione sia tra eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci.

Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un membro nominato dal Tavolo stesso.

Art. 21 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo (c.d. "Collegio dei Sindaci Revisori") è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci o esperti esterni. L'Organo di Controllo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica sino alla successiva Assemblea che sarà chiamata a eleggere i nuovi membri effettivi e supplenti necessari all'integrazione dell'Organo.

L'Organo di Controllo può essere composto, in alternativa, da un solo membro effettivo (c.d. "Sindaco Revisore unico").

L'Organo svolge le funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza e di queste deve redigersi apposito verbale che viene trascritto nell'apposito libro verbale.

L'Organo di Controllo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 22 Direttore

E' nominato dal Consiglio Direttivo e svolge tutti i compiti di gestione della Fondazione.

Art. 23 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, nonché il libro dei soci della Fondazione.

I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.

Art.24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Oltre che nei casi previsti dalle leggi, la Fondazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio che dovesse residuare dopo esaurita la liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 25 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio Direttivo, sarà decisa dal Tribunale di Sassari.

Art.26 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.